

**Disposizioni per l'attuazione della legislazione regionale sulla semplificazione amministrativa, per l'avviamento e la gestione delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico in Sicilia. “(SCIA) Segnalazione certificata di inizio attività – (SUAP) Sportello Unico per le Attività Produttive”.**

L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio delle strutture turistico ricettive sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 che ha recepito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (art. 6 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5) presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente (SUAP) di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dall'art. 10 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

La SCIA deve contenere:

- la denominazione della struttura turistico ricettiva, la indicazione della ubicazione e della capacità ricettiva;
- l'auto-dichiarazione della classificazione della struttura sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;
- la comunicazione delle tariffe, liberamente determinate ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti;
- il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27.

La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, attestanti:

- l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il possesso da parte del dichiarante dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;
- l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;
- la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi delle strutture facenti parte dell'albergo diffuso dotate di oltre 25 posti letto;
- la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del Piano regolatore generale del Comune, del regolamento edilizio comunale e della normativa di settore;
- i dati della polizza di responsabilità civile per copertura di eventuali danni arrecati al cliente.

Alla SCIA va, inoltre, allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che indichi la capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere o delle unità abitative e dei relativi posti letto;
  - planimetria e piante di tutti i locali, asseverate da un tecnico abilitato, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun locale;
  - nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
-

La denominazione identificativa di una struttura turistico ricettiva, già esistente, non può essere assunta da altre strutture analoghe aventi sede nel territorio regionale.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

Lo sportello unico per le attività produttive, trasmette alle Pubbliche amministrazioni interessate gli elementi necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

La Pubblica amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell'attività di avviamento e gestione delle strutture turistico ricettive, è il Comune.

Le strutture turistico ricettive, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie. Alle stesse strutture, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai Comuni con motivazioni che giustifichino l'interesse storico ed ambientale dell'immobile.

Il SUAP, entro 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, può procedere alla verifica della segnalazione, delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, deve inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima. Ove ciò sia possibile e l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dall'amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

Decorso detto termine di 60 giorni, l'amministrazione competente può incidere sul provvedimento consolidatosi, mediante provvedimenti in autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies (revoca del provvedimento) e 21-nonies (annullamento d'ufficio) della legge n. 241 del 1990, solo per quanto previsto da:

- a) comma 3 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, purchè si sia verificato che siano state rese, in sede di SCIA, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false e mendaci;
- b) comma 4 dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) diventa l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e della Direttiva servizi (Direttiva 2006/123/CE).

La Regione siciliana ha recepito, in modo dinamico, le disposizioni relative alle competenze del SUAP ed all'applicazione della SCIA, con la legge regionale 5 aprile 2011, n.5 *“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale- Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Art. 22 (legge regionale di recepimento della legge n. 241/1990 Art.19)”*, in particolare: **art. 6** *“Disposizioni di adeguamento alla disciplina statale in tema di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”*; **art. 10** *“Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P.”*.

Per quanto sopra esposto, si ritiene sia inderogabile l'attuazione della SCIA in Sicilia, al fine di favorire le attività turistico ricettive aperte al pubblico e, allo stesso tempo, snellire le procedure burocratiche, attuando la verifica dei requisiti di legge “ex post”.

---

# NORME DI ATTUAZIONE RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) E ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

## LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Istituito con il **D.P.R. 447 del 20 ottobre 1998**, modificato dal **D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440**, le cui norme sono state successivamente modificate come segue:

- **legge 6 agosto 2008, n. 133**, di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* proseguito con il **d. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59** recante attuazione della **direttiva 2006/123/CE** relativa ai servizi nel mercato interno: articolo 25 *“Sportello unico”* e tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, della legge 241/1990, novellato dall'art. 49 della legge 122/2010, istitutivo della: Segnalazione certificata di inizio attività;
- **D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159**, *“Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese”*;
- **D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160**, *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”*;
- **DECRETO - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - 10 novembre 2011** *“Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*.
- articoli 36 e 37 della **legge Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10** e dall'art. 10 della legge della **Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 5**.

## LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

La normativa di riferimento della SCIA è stata definita con il **D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59**: recante *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”* che, tenuto conto della previsione di cui all'art. 19, **legge 241/1990, novellato dall'art. 49 della legge 122/2010**, ha istituito la **Segnalazione certificata di inizio attività**.

In Sicilia la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disciplinata **dall'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10** e successive modifiche ed integrazioni, che ha recepito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 6 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5).

## DECRETO LEGISLATIVO DEL 23 MAGGIO 2011 N. 79 “CODICE DEL TURISMO”

Il **Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 “Codice del Turismo”**, per quanto riguarda la **SCIA**, per l'avviamento dell'attività della strutture ricettive e l'autorizzazione comunale per **l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico** dispone quanto segue:

- **Articolo 17 - (Sportello unico)** - Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato **si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico** di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione previste dalle specifiche discipline regionali.
-

## **DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83**

“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. **Convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106** (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

**Art. 13** Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica

**1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:**

**a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;**

**b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo,** nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non **(devono derivare)** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---